



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 87 del 22/02/2023

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE A CADENZA BIENNALE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI E GLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN OTTEMPERANZA AL D.P.R. 462/01 E SMI CON SCADENZA NELL'ANNO 2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n.24 in data 19/12/2022 di nomina del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, fino al 28/02/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 15/12/2022, esecutiva, di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2023;

PREMESSO che nel corso del presente anno si rende necessario affidare il servizio per effettuare le verifiche periodiche a cadenza biennale degli impianti di messa a terra presso i plessi scolastici e gli stabili di proprietà comunale in ottemperanza al D.P.R. 462/01 e smi, che in particolare riguardano n.9 sedi:

- Scuole primarie di Malnate, Gurone e San Salvatore
- Scuola secondaria di primo grado di via Baracca
- Scuola Materna di Gurone e di Rovera (plesso nuovo)
- Uffici di via Matteotti
- Asilo Nido
- Museo civico

PRESO ATTO che dal 2020 è stato modificato l'art. 7 bis del DPR 462/01 che ha introdotto due importanti novità normative:

- a. è stato previsto un nuovo obbligo a carico del datore di lavoro di comunicare tempestivamente ad INAIL l'Organismo Abilitato che ha eseguito la verifica;
- b. è stato disposto un tariffario unico nazionale, quello dell'ISPELS, a cui tutti gli Organismi Abilitati devono per legge uniformarsi, che prevede costi in funzione delle potenze disponibili degli impianti.

PRESO ATTO che pertanto non esiste più una concorrenza tra gli Organismi certificatori in quanto tutti sono tenuti ad effettuare gli stessi prezzi a parità di potenza dell'impianto;

ATTESO che si è sondato il mercato in merito e tra le ditte che hanno presentato la loro candidatura è stata sorteggiata la società Checks S.p.A., alla quale è stato pertanto richiesto di formulare offerta formale;

VISTO l'offerta presentata dalla ditta citata, prot.3320/23, ritenutala valida ed ammissibile e pertanto di affidare il servizio di verifiche periodiche a cadenza biennale di impianti di messa a terra presso i plessi scolastici e gli stabili di proprietà comunale in ottemperanza al D.P.R. 462/01 e smi con scadenza nell'anno 2023, per l'importo complessivo di €2.650,00 oltre IVA, come dettagliato nel preventivo stesso che si allega, alla Società **CHECKS S.p.A.** Via Monte Baldo, 10 – 37069 Villafranca di Verona (VR) - PIVA 04036310235;

DATO ATTO che:

- non si è proceduto alla redazione del DUVRI in quanto la durata degli interventi per ogni singolo plesso non è superiore a due giorni;
- in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni non esistono Decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi all'oggetto del servizio;
- in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti come richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del citato Decreto Legislativo;

RITENUTO che il Servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo dello stesso è inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 79, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- che l'importo relativo all'acquisizione del Servizio in oggetto risulta di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non ricorre l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARIA di Regione Lombardia per il Servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata, per la tipologia del Servizio oggetto del presente affidamento, l'assenza di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;

ATTESO che, conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida dell'Anac n. 4 sopra richiamate, è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario del Servizio;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio e che stato acquisito il seguente codice CIG **Z063A0BF68** rilasciato dall'Anac;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di verifiche periodiche a cadenza biennale di impianti di messa a terra presso i plessi scolastici e gli stabili di proprietà comunale in ottemperanza al D.P.R. 462/01 e smi con scadenza nell'anno 2023
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scambio di lettere firmate digitalmente tra le parti;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2023 in corso di approntamento;

DETERMINA

1. AFFIDARE, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, il servizio di verifiche periodiche a cadenza biennale di impianti di messa a terra presso i plessi scolastici e gli stabili di proprietà comunale in ottemperanza al D.P.R. 462/01 e smi con scadenza nell'anno 2023, come

dettagliato nel preventivo che si allega, alla Società **CHECKS S.p.A.** Via Monte Baldo, 10 – 37069 Villafranca di Verona (VR) - PIVA 04036310235 per l'importo di €.2.650,00 oltre IVA per complessivi €.3.233,00;

2. DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del Servizio;

3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

4. IMPEGNARE la spesa complessiva di €.3.233,00 ad appositi capitoli del bilancio di previsione 2023, come indicato nella scheda contabile allegata.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**